

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 343168)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2017, n. 10

Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Finalità.**

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali della sussidiarietà, della solidarietà e del diritto alla salute, nel rispetto della legge 9 gennaio 2004, n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", ed in armonia con le previsioni di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016", con la presente legge, detta norme per la promozione e la valorizzazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, anche a partire dalle migliori prassi.

**Art. 2
Interventi.**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove e sostiene la diffusione della cultura di promozione e tutela dei diritti umani, attivando percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, nonché la formazione e l'aggiornamento degli amministratori di sostegno.

2. La Giunta regionale dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell'amministratore di sostegno nell'ambito della programmazione regionale, del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale e negli ambiti territoriali corrispondenti alle competenze di pianificazione locale (piani di zona).

3. La Giunta regionale, nelle forme consentite dalla legge, in accordo con altri enti e autorità, ed in particolare con i giudici tutelari, promuove e sostiene il lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attivazione e promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.

**Art. 3
Servizio di supporto all'amministratore di sostegno.**

1. La Giunta regionale, a seguito della conclusione di una fase di concertazione e confronto effettuata dalle aziende ULSS con le conferenze dei sindaci, anche con riferimento ai piani di zona, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", promuove, presso le aziende ULSS o presso i comuni in convenzione, l'istituzione del servizio di supporto all'amministratore di sostegno; i pareri della commissione consiliare e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento, decorsi i quali la Giunta regionale ne prescinde.

2. Il servizio di supporto all'amministratore di sostegno ha i seguenti compiti:

- a) diffonde e promuove materiale informativo e organizza incontri pubblici e corsi di formazione e aggiornamento anche mediante specifiche iniziative di informazione, di sensibilizzazione, di formazione o di altre possibili forme di orientamento e di accompagnamento per gli aspiranti amministratori di sostegno e per i familiari delle persone che necessitano dell'amministratore di sostegno;
- b) fornisce supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, sanitaria e sociale;
- c) attua e promuove percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti beneficiari e familiari;
- d) funge da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
- e) effettua studi e ricerche connessi al tema dell'amministratore di sostegno.

3. Il servizio di supporto all'amministratore di sostegno forma e conserva l'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti previsti dalle norme statali vigenti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

4. La Giunta regionale vigila sull'attività di cui al presente articolo e istituisce presso la struttura regionale competente, a fini statistici e conservativi, l'elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 3, indicando coloro che ricoprono o hanno ricoperto tale incarico.

5. La Giunta regionale promuove la conoscenza e diffusione delle buone prassi nell'organizzazione del sostegno delle persone fragili.

Art. 4 Sportello di promozione dell'amministratore di sostegno.

1. La Giunta regionale, al fine di evitare spostamenti presso gli uffici del tribunale, promuove sistemi di ascolto personale del beneficiario, gravato da significative difficoltà di locomozione o psichica, anche da remoto attraverso sistemi di videoconferenza.

2. La Giunta regionale favorisce la realizzazione di sportelli di promozione dell'amministratore di sostegno presso i comuni, le aziende ULSS e gli enti pubblici, anche attraverso la definizione di appositi protocolli.

Art. 5 Funzione di coordinamento e di monitoraggio.

1. È istituito presso la Giunta regionale un tavolo permanente sul tema dell'amministrazione di sostegno quale organismo di studio, di ricerca, di coordinamento nell'applicazione di tale istituto a livello regionale e di rilevazione dello stato di attuazione della presente legge.

2. La composizione e il funzionamento del tavolo permanente di cui al comma 1 sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1.

3. La Giunta regionale, annualmente, mediante apposito sistema informativo ed avvalendosi dell'Osservatorio regionale politiche sociali di cui al Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, paragrafo 4.4.4, allegato alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016", effettua il monitoraggio sulle modalità e sull'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno a livello locale e regionale.

4. La Regione del Veneto promuove le più ampie forme di collaborazione tra Stato e Regioni e tra Regioni per l'individuazione, l'attuazione e l'aggiornamento di comuni percorsi integrati di sostegno, a livello normativo ed applicativo.

Art. 6 Clausola valutativa.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

- a) il numero di servizi di supporto all'amministratore di sostegno attivati nel territorio regionale;
- b) i corsi di formazione e aggiornamenti tenuti;
- c) il numero di persone formate e aggiornate;
- d) il numero di iscritti nell'elenco regionale nei primi due anni;
- e) l'attuazione del monitoraggio sull'applicazione dell'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno a livello regionale.

Art. 7
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", con riferimento allo stanziamento per la legge regionale 9 agosto 1988, n. 42.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanzialmente annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 aprile 2017

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Interventi
- Art. 3 - Servizio di supporto all'amministratore di sostegno
- Art. 4 - Sportello di promozione dell'amministratore di sostegno
- Art. 5 - Funzione di coordinamento e di monitoraggio
- Art. 6 - Clausola valutativa
- Art. 7 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 aprile 2017, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 136: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Moretti, Azzalin, Dalla Libera, Ferrari, Fracasso, Guarda, Pigozzo, Ruzzante, Salemi, Zanoni e Zottis relativa a "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno";
 - progetto di legge n. 213: disegno di legge relativo a "Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" (deliberazione della Giunta regionale n. 33/DDL del 30 dicembre 2016);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli";
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 febbraio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 aprile 2017, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, il nuovo istituto giuridico dell'amministratore di sostegno che costituisce un efficace strumento di protezione delle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia di agire, offrendo loro garanzie per la qualità di vita attraverso:

- il riconoscimento ed il rispetto delle loro aspirazioni;
- la legittimazione a rappresentare i loro bisogni;
- il governo dei loro interessi.

La legge risponde alle esigenze delle persone, offrendo loro un sostegno temporaneo o permanente nell'agire quotidiano, tramite la personalizzazione di interventi, disposti sulla base delle necessità dei singoli e delle loro famiglie, tutelando e sostenendo i soggetti deboli nelle loro incapacità, senza privarli dei loro diritti fondamentali.

Con l'istituzione della figura dell'amministratore di sostegno si sono resi più appropriati gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, spesso sproporzionati rispetto ai reali bisogni delle persone e limitativi della loro libertà di vita. Molte, infatti, sono le persone con problemi di salute tali da impedire loro di provvedere regolarmente alla cura dei propri affari e interessi, ma non così gravi da legittimare provvedimenti di interdizione la cui conseguenza è la perdita dell'esercizio dei diritti fondamentali.

L'applicazione della presente legge regionale richiederà l'assunzione di responsabilità istituzionali e professionali, l'attivazione di interventi informativi e formativi rivolti ai cittadini e agli operatori e il rafforzamento del sistema integrato di rete degli interventi e servizi mirati alla persona quale protagonista nella sua specificità e nel suo contesto di vita sociale e familiare.

A livello nazionale in questi anni vi è stata una crescita costante delle ADS aperte tra il 2005 (12.583) e il 2010 (27.967). Parallelamente in Veneto si è passati da 2.545 amministrazioni aperte nel 2005 a 3.274 nel 2010, per un totale di 16.373 amministrazioni aperte nel quinquennio 2005-2010.

La Regione del Veneto, consapevole della particolare importanza della nuova figura giuridica dell'amministratore di sostegno, si è fatta promotrice, sin dall'entrata in vigore della legge n. 6/2004, di un processo di informazione e sensibilizzazione che ha coinvolto operatori dei servizi e familiari degli utenti in tutte le province della regione.

Tale processo, avviato oramai da alcuni anni in Veneto, grazie al costante impegno delle associazioni e dei volontari che hanno operato creando una rete capillare in buona parte del territorio regionale, richiede, però, un maggiore impegno da parte delle Istituzioni e un riconoscimento formale sull'importanza della figura dell'amministratore di sostegno.

Visti i grandi principi costituzionali del personalismo (art. 2 Costituzione), del solidarismo (art. 2 e 3 Costituzione), del ricono-

scimento di pari dignità senza distinzione di condizioni personali e sociali (art. 3 Costituzione), della sussidiarietà; vista la Costituzione europea (art. II - 61 “la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata”); vista la convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite in data 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007, che impegna gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 12, ad adottare misure adeguate per consentire a persone con disabilità l’accesso a sostegno di cui dovessero aver bisogno per esercitare la propria capacità giuridica, si intende proporre una legge regionale, che sulla base di questi principi, promuova e sostenga l’istituto dell’amministratore di sostegno.

Risulta fondamentale costituire un sistema per la protezione giuridica delle persone fragili creando un Servizio nel territorio competente a rafforzare il processo integrato di interventi istituzionali e professionali a promozione della dignità e tutela dei diritti delle persone deboli e di sostegno alla famiglia.

Tale sistema di protezione integra perfettamente gli strumenti di programmazione del sistema dei servizi sanitari, socio sanitari e della domiciliarità delle aziende ULSS e dei Comuni in linea con quanto previsto dal Piano socio sanitario e dalla programmazione locale dei piani di zona.

La proposta di legge si prefigge di promuovere ed organizzare l’attività del c.d. amministratore di sostegno (istituto introdotto nel codice civile dalla legge statale n. 6/2004), in armonia con le norme regionali in materia di programmazione socio-sanitaria (l.r. 29 giugno 2012, n. 23).

A tal fine, l’articolo 2 stabilisce che la Regione favorisce la conoscenza dell’istituto e la formazione/aggiornamento degli amministratori di sostegno (chiamati di seguito ADS, per brevità), individuando, nell’ambito della programmazione regionale socio-sanitaria, adeguati servizi e iniziative. La Regione dovrà, inoltre, sostenere il collegamento fra soggetti pubblici e privati coinvolti.

A supporto degli ADS, si prevede (art. 3) l’istituzione, presso le aziende ULSS o i Comuni in convenzione, di un Servizio di supporto all’ADS, con compiti di supporto, formazione e aggiornamento, studio e raccolta dei nominativi dei soggetti idonei disponibili a svolgere l’incarico. A seguito di una fase di concertazione e confronto tra aziende ULSS e Conferenze dei sindaci ed entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuoverà l’istituzione del suddetto Servizio.

Infine, l’art. 4 prevede l’istituzione presso la Giunta regionale di un tavolo permanente sul tema dell’ADS, con compiti di studio, coordinamento, monitoraggio, la cui composizione e funzionamento sono definiti dalla Giunta medesima.

Per quanto riguarda il controllo sull’attuazione, è stabilito che la Giunta, da una parte (art. 4, comma 3) verifichi ogni anno l’attivazione dell’istituto dell’ADS a livello locale e regionale avvalendosi dell’Osservatorio regionale politiche sociali e di apposito sistema informativo, dall’altra riferisca con cadenza biennale al Consiglio regionale sull’attuazione e sui risultati raggiunti (art. 5, clausola valutativa).

Per l’esercizio 2017 la norma finanziaria (art. 6) quantifica gli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della legge in euro 50.000,00.

Nella seduta del 31 gennaio 2017 i progetti di legge n. 136 e n. 213 sono stati abbinati.

Il pdl n. 213 è stato corredato della scheda di analisi economico finanziaria al momento della sua presentazione. In data 14 febbraio 2017 la competente struttura di Giunta regionale ha riformulato la scheda di analisi economico finanziaria.

Le schede di inquadramento normativo, predisposte per entrambi i progetti di legge dal Servizio Affari giuridici e legislativi, sono pervenute il 7 febbraio 2017.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 15 febbraio 2017.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 21 febbraio 2017 ha licenziato, a maggioranza i progetti di legge abbinati in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri Brescacin, Villanova, Barbisan F. (Zaia Presidente), Barbisan R., Gidoni e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Bassi (Lista Tosi per il Veneto) e Negro (Il Veneto del Fare - Flavio Tosi).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Salemi e Sinigaglia (Partito Democratico), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente), Bartelle e Berti (Movimento 5 Stelle);

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

mi sembra che il relatore Barbisan abbia presentato in maniere esaustiva la proposta di legge che andiamo ad esaminare oggi sull’amministrazione di sostegno.

Sottolineo solo alcuni aspetti.

Quello di cui andiamo a discutere è un atto, già posto in essere a partire dalla legge 6/2004, che prevede che il Giudice incarichi un familiare, o una persona che abbia determinati requisiti, di curare gli interessi di una persona che è in una situazione di disabilità oppure temporaneamente non è in grado, per diversi motivi, di curare i propri interessi o autonomamente attivare il proprio progetto di vita.

È una funzione che via via è cresciuta nel tempo. Prima il collega Barbisan parlava dei dati dal 2005 al 2010. I dati del 2015 parlano di circa 15.000 istanze aperte. Ci sono circa 15.000 amministratori di sostegno in questo momento nel Veneto. È un numero veramente considerevole.

La Regione ha già attivato una delibera di Giunta di riferimento, per cui prevede una serie di attività di formazione e di sensibilizzazione intorno alla figura dell’amministratore di sostegno. Particolarmenete efficace è stato, in questo periodo di tempo, l’attività dell’associazionismo, del centro servizi volontariato, del terzo settore. In ogni provincia, fortemente legate al centro servizi volontariato ci sono delle associazioni che hanno attivato la formazione degli amministratori di sostegno, che fanno promozione

di questa figura, che sensibilizzano i cittadini e che in qualche maniera fungono da supporto, da consulenti degli amministratori di sostegno, perché è il Giudice tutelare poi ad assegnare all'amministratore di sostegno il ruolo di cura di un'altra persona. E non sempre l'amministratore di sostegno è in grado di sostenere quel ruolo nella piena consapevolezza. Quindi, inizialmente, ha bisogno anche di una rete di supporto, di consulenti, di persone che siano preparate dal punto di vista economico, giuridico, sociale, in modo tale da svolgere pienamente la propria funzione.

L'amministratore di sostegno svolge la funzione, nella gran parte dei casi, gratuitamente, a meno che il Giudice tutelare, nel caso in cui l'amministratore di sostegno abbia da svolgere particolari funzioni che richiedono anche impegni di spesa, non gli riconosca un rimborso spese. Ma la maggior parte delle volte è una funzione che viene svolta gratuitamente. Quindi con l'amministratore di sostegno viene ad attivarsi e a promuoversi anche la cultura della solidarietà, che caratterizza il nostro Veneto. E ripeto, 15 mila persone sono in questa ottica già formate, già disponibili, già attivate per l'amministrazione di sostegno.

Perché è importante la legge? Innanzitutto perché è stata richiesta da chi opera in questo versante negli ultimi anni nel mondo dell'associazionismo, al centro servizi volontariato; abbiamo presentato una proposta come Partito Democratico, poi la Giunta ne ha presentata un'altra, e le due sono state sintetizzate nel testo che abbiamo in esame oggi.

La proposta, oltre a riconoscere le finalità, gli obiettivi e i principi della cultura della solidarietà, istituisce, in modo particolare, il servizio di supporto all'amministrazione di sostegno.

Per ogni ULSS, individuato il Comune, in accordo della Giunta con i Comitati dei Sindaci dell'ex ULSS, oppure all'interno del Piano di Zona, si deciderà come attivare questo servizio di supporto all'amministrazione di sostegno. Quindi diamo compito alla Giunta, a partire da 180 giorni - vedremo se sarà possibile magari accelerare questo percorso - di individuare questi servizi di supporto all'amministrazione di sostegno.

E come scritto nell'articolo 3, questi servizi di supporto hanno il compito di diffondere e promuovere materiale informativo, organizzare incontri pubblici, attivare iniziative di formazione, sensibilizzazione e accompagnamento per gli aspiranti amministratori di sostegno, fornire supporto tecnico diretto e indiretto a tali figure, mediante collaborazione di professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, medica e attuare percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, con il supporto anche di un osservatorio.

Oltre a questo servizio complessivo, è prevista l'attivazione dell'elenco degli amministratori di sostegno, a livello regionale e poi per ogni servizio di supporto, dal quale il Giudice tutelare potrà attingere. Quindi è un punto di riferimento per il Giudice tutelare, che può così indicare la soluzione migliore per il beneficiario. Sono previsti, altresì, coordinamento e monitoraggio, com'è stato accennato.

Ci interessa sottolineare un'altra cosa: è importante che ci abituiamo in ogni legge a inserire le clausole valutative. In IV Commissione abbiamo anche pensato di presentare una proposta di legge che preveda necessariamente che per ogni proposta di legge, al momento della sua approvazione, si voti anche sulla clausola valutativa. Perché è fondamentale che in ogni legge ci siano non solo gli obiettivi da perseguire ma anche degli indicatori che ci permettano di capire se tali obiettivi siano stati raggiunti. Perché, talvolta, attiviamo delle leggi che non si sa bene che fine facciano, spesso per colpa dei finanziamenti che non arrivano, spesso perché la legge non era adeguata all'obiettivo che si era posta. Quindi, in questo caso, abbiamo inserito delle clausole valutative.

Che cosa manca però a questa legge?

Il finanziamento, magari, perché se fosse il doppio o il triplo non sarebbe male, ma intanto partiamo anche da 50 mila euro.

Mancherebbe un altro presupposto, che indichiamo - e mi auguro che l'Assessore colga tale opportunità - con un ordine del giorno. E cioè: molte volte l'amministratore di sostegno ha bisogno di una polizza assicurativa, perché deve prendere delle decisioni che favoriscono gli interessi del beneficiario, ma ci possono essere anche alle volte delle diversità di opinione, ci possono essere anche delle difficoltà.

È possibile, da parte della Regione, coprire in parte l'importo di questa polizza assicurativa? È possibile inserirla all'interno delle polizze assicurative del sistema socio-sanitario? Abbiamo tentato di capire se si poteva inserire questa norma con la nostra proposta di legge, ora ne facciamo un ordine del giorno, chiedendo alla Giunta di esplorare queste possibilità.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha inserito nella propria legge la copertura delle polizze assicurative. Non so che numeri ci siano in Friuli Venezia Giulia, si cercherà chiaramente di capire la quantità delle risorse necessarie per questa modifica alla legge, ma si tratta di un ordine del giorno che intanto impegna la Giunta a verificare che ci siano, magari attraverso un regolamento, possibilità per garantire la copertura regionale per la polizza assicurativa dell'amministratore di sostegno.

Quindi, siamo lieti che si sia arrivati in Consiglio regionale a presentare questa legge, direi anche con tempi abbastanza celeri. È un importante riconoscimento, in primo luogo alla persona che in qualsiasi situazione ha diritto ad essere aiutata a raggiungere il proprio progetto di vita, ad avere libertà ed autonomia, anche accompagnata dall'amministratore di sostegno; e poi un riconoscimento per il lavoro svolto in tutti questi anni, dal 2004 ad oggi, da parte del terzo settore, del volontariato, dell'associazionismo.

E poi perché indica un'importante valenza di promozione e di sensibilizzazione della cultura della solidarietà: abbiamo bisogno sempre più di buone prassi, di buoni esempi, di persone che, senza spettacolarizzare quello che stanno facendo, promuovono la cultura della solidarietà. Sono la scuola, la cosiddetta scuola educativa per eccellenza, fanno molto di più di chi parla troppo, che anzi al di là delle chiacchiere fanno delle cose molto importanti, proprio per sancire il rispetto dei diritti delle persone, in qualsiasi situazione si trovino.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3

- Il testo degli articoli 5 e 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è il seguente:

“Art. 5 - Comuni.

1. I comuni partecipano, nelle forme previste dalla presente legge, al processo di programmazione socio-sanitaria regionale.

2. Qualora l'ambito territoriale di una Unità locale socio-sanitaria comprenda più comuni o circoscrizioni, si costituisce la conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale.

3. La conferenza di cui al comma 2 adotta apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attività nonché della rappresentanza di cui all'articolo 3 comma 14 del decreto legislativo n. 502/1992 che assume la denominazione di esecutivo, mediante il quale la conferenza stessa esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione. La Conferenza dei sindaci adegua il proprio regolamento alle disposizioni della presente legge. Il regolamento individua le modalità per la scelta del presidente della conferenza e per la formazione dell'esecutivo.

4. La conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale nel disciplinare la rappresentanza di cui al comma 3 deve tener conto almeno dei seguenti criteri:

a) rappresentatività dei comuni per densità demografica;

b) collocazione dei comuni all'interno dei distretti socio-sanitari. Di norma nella rappresentanza non può essere presente più di un comune per ogni distretto.

5. Per la prima costituzione della conferenza dei sindaci e della rappresentanza, la Giunta regionale provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a individuare le modalità di convocazione e di primo funzionamento.

6. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni del sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del Comune, o della rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale, di cui al presente articolo, sono a carico dei comuni interessati.

7. Spetta al sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale, in ordine alle rispettive Unità locali socio-sanitarie di riferimento:

a) formulare le osservazioni sulla proposta di piano socio-sanitario regionale con le modalità di cui all'articolo 2 comma 4;

b) provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'Unità locale socio-sanitaria;

c) omissis;

d) esaminare il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio;

e) verificare l'andamento generale dell'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e trasmettere le proprie valutazioni e proposte all'Unità locale socio-sanitaria ed alla Regione.

e bis) nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario regionale, degli indirizzi generali impartiti dalla Giunta regionale e degli indirizzi specifici impartiti dall'esecutivo della stessa conferenza, esprimere parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla sua trasmissione, sul piano attuativo locale disposto dai direttori generali;

e ter) esprimere, attraverso l'esecutivo, per le aziende ULSS, il parere previsto dall'articolo 3 bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

e quater) limitatamente ai casi previsti dall'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, chiedere, per le aziende ULSS, alla Regione di revocare il direttore generale o di non dispornere la conferma;

e quinques) deliberare l'adozione dei provvedimenti in base ai quali le aziende ULSS e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera l) della legge 30 novembre 1998, n. 419 concernente la delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, previo parere favorevole della Giunta regionale che lo esprime in base alla verifica della congruità degli specifici finanziamenti a ciò destinati dagli stessi comuni e della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione regionale.

8. Gli organi dell'Unità locale socio-sanitaria sono tenuti a rendere disponibili al sindaco, qualora l'ambito territoriale della Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriali i dati informativi necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo e a rispondere motivatamente alle proposte di cui alla lettera e) del comma 7.

8 bis. La Conferenza dei sindaci si riunisce in sede plenaria almeno in occasione dell'esame degli atti di bilancio, dell'emissione degli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale e dell'espressione del relativo parere, in occasione della espressione del parere previsto dall'articolo 3 bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

8 ter. Il direttore generale assicura i rapporti tra l'azienda ULSS e la Conferenza dei sindaci. Il direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute dell'esecutivo e della conferenza su invito del presidente.

8 quater. L'azienda ULSS mette a disposizione idonei locali per le conferenze dei sindaci. Le conferenze dei sindaci dispongono in ordine alla propria organizzazione interna. È fatto obbligo al direttore generale, d'intesa con il presidente della Conferenza dei sindaci, di dare attuazione per quanto di competenza a quanto previsto dal presente comma entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.”.

“Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.

1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei comuni alle Unità locali socio-sanitarie, anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal piano regionale socio-sanitario.

2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.”.

- Il testo dell'art. 113 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 113 - Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria.

1. È istituita la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria che, nello svolgimento delle attività, si raccorda con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, prevista dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

2. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria esprime parere:

a) sulla proposta di piano socio sanitario regionale;

b) sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio sanitaria;

c) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3 bis comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ULSS;

d) sugli schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria, nonché sulle proposte di legge regionale di natura programmatica individuate dalla competente commissione consiliare. Il parere sulle proposte di legge, non vincolante, viene espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso;

e) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ospedaliere.

3. Nell'esposizione del parere di cui al comma 2, lettera a), la Conferenza esprime in particolare parere sui seguenti aspetti:

a) gli standard qualitativi delle prestazioni sociali e sanitarie;

b) i servizi essenziali da garantire alle persone;

c) la pari opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza per tutte le persone residenti nel suo territorio;

d) la definizione, per territori alpini o disagiati, di parametri speciali necessari a compensare condizioni di disagio oggettive;

e) la determinazione delle risorse da impegnare per garantire quanto stabilito nella programmazione;

f) la periodica azione di monitoraggio e di controllo sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

4. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria propone annualmente documenti di valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale che la Giunta regionale provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'articolo 115. Copia dei documenti di valutazione è trasmessa al Consiglio regionale.

5. Limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria può chiedere alla Regione di revocare i direttori generali delle aziende ospedaliere o di non dispornere la conferma.

6. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria elegge al suo interno il proprio Presidente. Essa ha la seguente composizione:

a) i presidenti delle Conferenze dei sindaci;

b) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sezione regionale;

c) un rappresentante dell'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);

d) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

7. Per la trattazione di argomenti che si riferiscono a funzioni e competenze delle amministrazioni provinciali, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria è integrata dai Presidenti delle province.

8. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle rispettive associazioni.

9. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria provvede alla designazione del componente del collegio sindacale spettante all'organismo di rappresentanza dei comuni nelle aziende ospedaliere.

10. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria si insedia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, organizza i propri lavori nel rispetto delle finalità e dei compiti previsti dal presente articolo.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali